

## **Sanitaservice ASL FG S.r.l.**



**CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,  
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIOLOGICI PRESSO LE SEDI DELLA  
SANITASERVICE ASL FG S.R.L.**

## Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA DEL SERVIZIO .....	3
ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	3
ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI.....	3
ART. 4 - VERIFICA DI CONFORMITA’ .....	3
ART. 5 – MANCATA O RITARDATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	4
ART. 6 – POLIZZA RESPONSABILITA’ PER DANNI .....	4
ART. 7 - PENALI .....	5
ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO .....	5
ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	6
ART. 14 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE.....	6
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI .....	6

## ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi posizionamento di idonei contenitori per rifiuti biologici, per la raccolta di tute protettive, mascherine e guanti, potenzialmente infetti, presso tutte le postazioni del SEU 118 gestite dalla Società e presso i punti di sanificazione istituiti dalla ASL di Foggia.

Il prezzo a base d'asta per il servizio in oggetto, sul quale verrà offerto miglior ribasso è di € **15,00 a contenitore** oltre iva come per legge per un affidamento massimo di € **200.000,00** oltre iva come per legge.

## ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento / Direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione del servizio entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto.

Sarà riconosciuto all'Operatore Economico il costo di € 10,00/cad. per l'acquisto dei registri di carico e scarico dei rifiuti ed € 25,00/cad. per la loro vidimazione annuale presso la C.C.I.A.A. competente.

L'Operatore Economico inoltre sarà delegato alla compilazione, estrazione e trasmissione del M.U.D. (presso le singole unità di produzione rifiuti) i cui costi saranno all'uopo definiti.

Nell'esecuzione del servizio è fatto espresso obbligo all'aggiudicatario di rispettare scrupolosamente, oltre alle prescrizioni del presente capitolato, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute in leggi, regolamenti, circolari e normative tecniche vigenti che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionati nel testo del presente capitolato.

Il servizio di servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti biologici, da realizzarsi con automezzi della Ditta Affidataria, consisterà nella fornitura e ritiro di contenitori per rifiuti biologici presso le postazioni 118 indicate nell'allegato 1 "Elenco postazioni" e presso i punti di sanificazione, con frequenza settimanale o a chiamata, indicate nell'allegato 2 "Elenco punti di sanificazione".

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare l'elenco e/o modificarlo in qualsiasi momento, qualora necessario per ragioni organizzative, tecniche e gestionali.

Ad ogni ritiro dovrà essere prelevata completamente tutta la giacenza esistente presso il i siti sopra descritti.

Gli automezzi dovranno essere adatti al tipo di rifiuto da ritirare e rispondere a tutte le autorizzazioni richieste dalla Legge, dalla normativa ADR e dalle eventuali norme regionali e provinciali.

I rifiuti prodotti, oggetto del presente appalto sono: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni COD CER 18.01.03.

La Ditta Affidataria dovrà provvedere a trasmettere al DEC, ogni 10 giorni, il riepilogo in formato excel, delle consegne effettuate presso ogni singola postazione/punto di sanificazione, specificando le quantità dei contenitori ritirati e smaltiti.

## ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI

I contenitori da lt 60 dovranno essere conformi alle normative vigenti, ed i rifiuti dovranno essere trattati ed eliminati, come materiale infetto categoria B (UN3291) **corrispondenti al codice CER 180103 HP 9 e categoria ADR UN3291.**

## ART. 4 - VERIFICA DI CONFORMITA'

La Stazione Appaltante ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, i controlli sanitari, igienici ed amministrativi interessanti ogni aspetto dell'appalto al fine di verificare la rispondenza del servizio a quanto

previsto contrattualmente. Nel corso di vigenza del contratto la Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'Impresa dei requisiti dichiarati e/o certificati in sede di gara.

Nel corso dei controlli sarà verificata la conformità o non conformità degli interventi, a quanto stabilito in sede di gara e verrà redatto un verbale di accertamento, controfirmato dalle parti, copia del quale sarà inviato alla Ditta.

Ove fosse rilevata una mancanza e/o carenza del servizio, il Responsabile della ditta dovrà provvedere immediatamente a correggere la non conformità riscontrata senza nulla pretendere. Il ripetersi di attività incomplete o imperfette, sia pure sanate a mezzo di ripetizione gratuita del servizio, costituirà comunque presupposto per l'applicazione delle penali previste. L'inadempienza si intende debitamente contestata alla Ditta con il semplice invio del verbale di cui sopra.

## ART. 5 – MANCATA O RITARDATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il servizio con tempestività e nel pieno rispetto delle vigenti normative. Nel verificarsi di ritardi o carenze parziali o totali nell'esecuzione dell'appalto, la **Stazione Appaltante**, a suo insindacabile giudizio, provvederà a far eseguire il servizio ad altra Impresa debitamente autorizzata, addebitando all'aggiudicataria l'eventuale maggior prezzo pagato, rispetto a quello contrattuale, restando impregiudicato ogni ulteriore diritto per il colpevole inadempimento. Qualora dovesse venire meno la disponibilità di conferimento agli impianti di termodistruzione e/o smaltimento finale, l'Impresa dovrà comunicare tempestivamente la sede del nuovo impianto: in tal senso la **Stazione Appaltante** sarà, comunque, sollevata da ogni responsabilità diretta o indiretta. In ogni caso l'Impresa deve garantire la regolarità del servizio.

## ART. 6 – POLIZZA RESPONSABILITA' PER DANNI

La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di ogni danno che, per fatto proprio o del personale impiegato, possa derivare dall'esecuzione del servizio affidato. A tal fine si richiede:

1. **Garanzie per i danni ambientali:** considerata la particolare natura dell'appalto ed a tutela dei possibili danni ambientali prodotti nel corso dell'esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti, dal prelievo fino allo smaltimento finale, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa (da presentarsi a seguito di avvenuta aggiudicazione) avente un massimale minimo di Euro 1.000.000,00 per evento. La mancata stipula della polizza assicurativa contro i danni ambientali comporterà il diritto per la Stazione Appaltante di considerare l'Impresa decaduta dall'aggiudicazione stessa. La Stazione Appaltante avrà facoltà di ricorrere alla polizza contratta a suo favore a garanzia dell'integrità ambientale, per la riparazione del danno eventualmente prodotto dall'Impresa nel corso dello svolgimento del servizio.
2. **Garanzie per danni a cose e/o persone:** l'Impresa è responsabile delle inosservanze al Capitolato Tecnico, nonché del comportamento dei propri lavoratori in orario di servizio e sarà considerata direttamente responsabile della totalità dei danni accertati, arrecati a persone o cose che, a giudizio della Stazione Appaltante, risultassero causati dal personale dell'Impresa stessa. Dovrà sempre provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati, in caso contrario, previa lettera di notifica, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di trattenere l'importo dovuto dal deposito cauzionale o dai crediti vantati dall'Impresa.

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che, per qualsiasi causa, dovessero accadere all'Impresa ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, convenendosi, a tal riguardo, che qualsiasi eventuale onere sia da intendersi compensato nel corrispettivo del contratto. L'Impresa è, altresì, responsabile del buon andamento del servizio affidatogli e delle passività in cui la Stazione Appaltante dovesse incorrere, per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente all'Impresa stessa e al suo

personale dipendente. A tal fine l'Impresa dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutto il tempo di permanenza su aree di proprietà dell'Amministrazione o in uso alla stessa, nonché per responsabilità civile verso terzi, comprensiva dell'estensione di danni da incendio, con un limite massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro.

## ART. 7 - PENALI

Ove venisse riscontrato dalla Stazione Appaltante, difetto od imperfezione nell'esecuzione del servizio in argomento e nei risultati raggiunti, verrà richiamata, con Posta Certificata, la Ditta appaltatrice all'osservanza degli impegni assunti.

Al secondo richiamo, la Stazione Appaltante, applicherà una penale del 5% sulla prima fattura in pagamento ed avrà la facoltà di rescindere il contratto, senza alcun ulteriore preavviso con la più ampia riserva e facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Inoltre la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penalità:

- Mancata consegna dei contenitori presso le varie sedi di cui all'art. 2: € 100/giorno;
- Mancato ritiro con contravvenzione alle norme in materia di pericolo per la collettività: € 100/giorno;
- Mancato rispetto delle frequenze di prelievo e conseguente ritardo nel trasporto e smaltimento dei rifiuti, per ogni giorno di ritardo: € 200/al giorno;

Tali importi saranno comunicati all'Ufficio Economico Finanziario che emetterà fattura attiva fuori campo IVA e che verrà successivamente recuperata in sede di pagamento delle fatture passive emesse dal fornitore.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. Le penalità sono notificate all'impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

## ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della L.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto. In particolare l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il fornitore si impegna altresì ad indicare sulle fatture ed in ogni comunicazione rivolta alla Stazione Appaltante il numero CIG dell'Appalto.

Qualora il fornitore non assolva anche solo uno degli obblighi previsti dall'art.3 della L.136/2020 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale del Fornitore e acquisizione del visto del Responsabile del Servizio che attesti la regolarità della fornitura.

La Sanitaservice ASL FG S.r.l. applica la scissione dei pagamenti, di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Le fatture dovranno essere trasmesse solamente in formato elettronico e intestate a:

Sanitaservice ASL FG S.r.l.  
Via Michele Protano n. 7  
71121 – Foggia  
Cod. univoco: M5UXCR1

## ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE

La ditta fornitrice si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base a disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi alla fornitura in oggetto, condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alle categorie e nella località in cui si svolgono.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

## ART. 14 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Sanitaservice ASL FG S.r.l. e il Fornitore in merito all'interpretazione e/o esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, non risolubili in via amichevole, competente è il Foro di Foggia.

## ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme vigenti nelle materie oggetto del presente capitolato.

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari raccolti saranno trattati in conformità al D.Lgs. 101/18.

S'intende che la Ditta appaltatrice sia a conoscenza delle disposizioni previste dal presente capitolato e non sarà quindi ammessa alcuna ignoranza in merito.

L'Area Acquisti e Gare

Rag. Lucia Lucci

Il Responsabile del Procedimento

rag. Antonio Biuso